

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/12

Il sig. **GUGGIA NICOLA**, nato a Dolo (VE) il 09.10.1978 e residente in Mira (VE) in via G. Marconi n. 2/E (c.f. GGGNCL78R09D3250), rappresentato e difeso dall'avv.ta Barbara Viezzi (c.f. VZZBBR71A46L483T), da Udine, via Roma n. 4, e presso il di lei studio domiciliato, autorizzando le comunicazioni a mezzo telefax al n. 0432/228217 ed a mezzo pec all'indirizzo barbara.viezzi@avvocatiudine.it, giusto mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

Oggetto: Ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione da sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. L. 3/12

Premesso che

- 1) con istanza depositata in data 11.03.2019 il ricorrente, lamentando di non essere più in grado di adempiere regolarmente ai propri debiti a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni dal medesimo assunte e il suo patrimonio prontamente liquidabile, evidenziando, altresì, che detta difficile situazione aveva provocato inadempimenti, alle relative scadenze, degli impegni assunti, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. A) e b), chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Venezia "OCC DEL VENEZIANO" la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la Legge 3 del 2012 attribuisce agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento (doc.1);
- 2) in data 12.03.2019 veniva nominato quale professionista il dott. Paolo Favarotto (doc.2);
- 3) a seguito dell'accettazione dell'incarico, l'analisi documentale e invio di redazione di relazione particolareggiata, il professionista nominato ha provveduto, ex art. 14 ter comma 4 ad inviare formale comunicazione

all'agente della riscossione, agli uffici fiscali anche presso gli enti locali competenti nonché ha richiesto al debitore ogni informazione utile alla ricostruzione della propria situazione patrimoniale economica e finanziaria;

4) è stata pertanto consegnata al Professionista nominato tutta la documentazione;

5) la situazione economico patrimoniale e finanziaria del sig. Guggia è rimasta pressochè invariata negli ultimi anni e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare la propria posizione;

6) il Professionista nominato ha inviato in data 21.07.2020 alla scrivente difensora la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter L.3/12, che di seguito si allega (doc.3);

7) il sig. Guggia, come accertato anche dal dott. Paolo Favarotto, non è ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla presente legge né alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/12, mediante proposta di accordo o piano del consumatore;

8) lo stesso non risulta neppure aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, come evincibile dagli estratti della visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura catastale e ipotecaria nonché dai certificati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia (doc. da 4 a 11).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto sig. Guggia Nicola, come sopra rappresentato e difeso, precisa ed espone quanto segue.

Premessa

Il sig. Guggia Nicola svolge in forma individuale attività di “*intermediazione di servizi di telecomuniazione*”; nello specifico si occupa in via principale della vendita di contratti di fornitura di servizi di telefonia e in via accessoria della vendita di dispositivi mobili. Attività questa che genera provvigioni e quindi reddito.

La difficoltà economica in cui versa oggi l'odierno ricorrente è riconducibile ad un susseguirsi di eventi che di seguito si riassumono brevemente.

Il sig. Guggia iniziava l'attività di agente di commercio nel settore della telefonia nell'anno 2008 e per un anno sia i versamenti contributivi che quelli erariali erano regolari.

Nel 2010 contraeva matrimonio con la sig.ra Donadel Martina la quale, dopo la nascita del figlio e per accudire lo stesso, non riprendeva l'attività lavorativa a suo tempo interrotta per maternità. Tale nuova condizione economica, dove le entrate finanziarie erano unicamente quelle derivanti dal reddito prodotto dal ricorrente, causava i primi mancati pagamenti di imposte e contributi da parte dello stesso.

Il rapporto di coppia entrava tuttavia in crisi l'anno successivo ed i coniugi, al fine di rafforzare il vincolo coniugale con la prospettiva di un nuovo progetto da condividere, si determinavano ad acquistare un immobile (in precedenza la coppia aveva preso in locazione dapprima un'abitazione in Mira e successivamente a Pianiga).

La casa familiare veniva acquistata dalla sig.ra Donadel, che all'uopo contraeva un mutuo trentennale con rate mensili di euro 1.200,00.-, obbligazione questa che veniva tuttavia garantita personalmente dal sig. Guggia (doc. 12).

Nel 2012, divenuta ormai irreversibile la crisi coniugale, i consorti decidevano di addivenire ad una separazione, prima di fatto e l'anno successivo anche legale e pure giudiziale.

L'onerosità del mutuo contratto, gli esborsi di carattere legale dovuti alla pratica di separazione personale nonché il progressivo deterioramento dello stato di salute del sig. Guggia – che nel corso del 2015 culminerà in una crisi depressiva - causavano da un lato la progressiva diminuzione dei proventi derivanti dall'attività economica esercitata dall'istante e dall'altro l'aumento

dell'esposizione debitoria del ricorrente, che ometteva in misura sempre maggiore il versamento degli oneri previdenziali ed erariali.

Il momento di maggiore criticità veniva raggiunto nel corso dell'anno 2014 quando - in sede di procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio - la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra Donadel ed il mutuo posto totalmente a carico dell'odierno istante, il quale veniva altresì onerato di un contributo al mantenimento in favore del figlio pari ad euro 650,00.- mensili (doc. 13).

Inoltre, il sig. Guggia nell'anno 2013 aveva instaurato una nuova relazione sentimentale con la sig.ra Furlan Francesca e l'anno successivo diveniva nuovamente padre.

Tuttavia, come sopra anticipato, nel corso del 2015, a causa della propria ormai conclamata malattia depressiva, il sig. Guggia, dopo alcuni episodi anticonservativi, veniva costretto a dimorare presso i propri genitori ed a ridurre significativamente l'attività lavorativa.

Tale situazione determinava la rottura del rapporto con la sig.ra Furlan. L'istante in tale periodo riceveva anche le prime notifiche di cartelle esattoriali. Il contributo economico dei genitori risultava essere determinante.

Nell'anno 2016 il sig. Guggia superati i problemi depressivi si impegnava a ricostruire i rapporti con le "ex consorti" ed i figli concentrando il suo impegno finanziario in via prevalente sulla famiglia e generando così ulteriori debiti.

Nel corso del 2017 il Tribunale di Venezia, a seguito di ricorso presentato dal sig. Guggia per regolare la propria responsabilità genitoriale, determinava in euro 300,00.- il contributo al mantenimento in favore della figlia mentre quello del primo figlio veniva ridotto a 450,00 (doc. 14)

Negli anni successivi si verificava una generale ripresa dell'attività lavorativa, ragion per cui il sig. Guggia, oltre ad effettuare investimenti -

quali l'acquisto di dispositivi mobili da vendere a prezzi vantaggiosi con la stipulazione di nuovi contratti di telefonia - finanziati in parte dai propri genitori e in parte da "aperture di credito" da parte dei principali fornitori, regolarizzava il pagamento sia dei fornitori che delle imposte e dei contributi.

La situazione di sovraindebitamento in cui versa attualmente il ricorrente si può pertanto sinteticamente ricondurre all'impatto economico che alcuni finanziamenti contratti tra il 2011 e il 2012 hanno avuto rispetto ai proventi del sig. Guggia, via via notevolmente ridottisi a causa dei sopraggiunti problemi familiari e di salute.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Quantificazione dell'attivo patrimoniale

a) Beni immobili

Il sig. Guggia Nicola, come evincibile dalle visure ipotecarie e catastali, dal contratto di mutuo ipotecario, risulta essere unico proprietario, in regime di separazione dei beni, dei seguenti immobili:

- 1) abitazione sita in comune di Dolo (VE), via B. Buozzi n. 23/3 ed identificata al Catasto Fabbricati del medesimo comune al foglio 7 particella 290, sub 29, categoria A/3 classe 4, vani 5,5, R.C. 568,10;
- 2) garage identificato sempre al foglio 7, particella 290, sub 9 categoria C/6 classe 5 mq 16, R.C. 58,67.

Detti immobili, censiti anche al catasto terreni al fg. 7 – particella 290 ente urbano mq 3730, ricomprendono i beni comuni non censibili ed essi pertinenziali, sub. 4 (scoperto, rampe di accesso ai garages, corsia di manovra e scala antincendio), sub. 5 (marciapiede) e sub. 34 (scala comune)

Il compendio immobiliare è gravato da ipoteca volontaria (iscrizione per €. 400.000 nel 2011 contestuale alla concessione di mutuo ipotecario) e risulta avere un valore di €. 150.000,00, come da perizia di stima redatta nel 2016 dall'arch. Mauro Cervaro con studio in Piove di Sacco (PD), via Castello 35/B, su incarico conferito direttamente dall'odierno istante (doc. 15).

Attualmente tali beni risultano locati al sig. Riguer Antioco giusto contratto stipulato dal sig. Guggia nel 2019 al canone annuo di locazione pari ad euro 7.800,00 (doc. 16)

Gli immobili saranno pertanto appresi al piano di liquidazione e le somme ottenute in sede di vendita saranno destinate al soddisfacimento dei creditori.

b) Beni mobili

Il ricorrente, come da dichiarazione che si allega, non risulta essere proprietario di alcun bene mobile di valore (doc. 17).

Il mobilio presente nell'abitazione residenziale è di proprietà del sig. Guggia così come pure i beni "aziendali" presenti presso l'ufficio condotto in locazione. Il loro valore di mercato, seppure siano stati inventariati, stante la vetustà è pressochè nullo (doc. 18).

c) Beni mobili registrati

Il sig. Guggia non è proprietario di alcun autoveicolo. (doc. 5).

Per i propri spostamenti utilizza un autovettura BMW 330 targata DJ933AX di proprietà del padre ed allo stesso concessa in comodato d'uso, giusta scrittura privata (doc. 19).

d) Disponibilità liquida

Il ricorrente risulta essere titolare di conto corrente acceso presso la Intesa San Paolo – filiale di Mira con saldo al 30.09.2020 di euro 2,74.-. (doc. 20) e di un conto Postepaycon un saldo al 11.12.2020 di €. 389,71 (doc. 21)

Si segnala il deposito cauzionale di euro 2.200,00.- detenuto presso la sig.ra Vergine Gabriella ed alla stessa versato dal sig. Guggia al momento della stipulazione del contratto di locazione relativo all'immobile in cui attualmente risiede il Guggia avvenuta il 16.03.2016 e registrato in Venezia 2 in data 17.03.16 al n. 002371 serie 3T.- (doc. 22), che potrà essere a disposizione della procedura solo in caso di cessazione del predetto rapporto e salvo eventuali danni.

Il sig. Guggia risulta avere altresì dei crediti previdenziali e fiscali come da

prospetto sottoriportato che non potranno tuttavia essere appresi al piano in quanto trattenuti dagli Enti a decurtazione dei propri crediti:

Annualità	Tipologia	Importo
2017	Contributi INPS	1.600,00.-
2016	IRPEF	2.136,00.-
2019	Credito IVA – 4° dich. Periodica	2.805,28.-
2019	IRPEF e addizionali	4.286,00.-

L'entrata di cui dispone il ricorrente è il reddito derivante dall'attività di agente svolta in forma di ditta individuale. Ciò che il debitore guadagna con la propria attività, anorma dell'art. 14 ter co. 6 lett. b), potrà essere destinato a a parziale soddisfo dei creditori, *“nei limiti di quanto occorre al suo mantenimento ed indicati dal giudice”*.

Si precisa infatti che le spese quotidiane occorrenti al debitore - di seguito dettagliatamente indicate - ammontano a circa €. 2.249,75.- mensili.

La disponibilità reddituale attuale (redditi 2018) del sig. Guggia corrisponde a circa €. 33.264,00.- come evincibile dall'ultima dichiarazione dei redditi 2019 (doc. 23) ma per determinare i risparmi che potrebbero essere destinati alla procedura nell'arco del quadriennio sarebbe opportuno considerare i redditi medi annuali e mensili di un arco temporale di cinque anni in ragione del tipo di attività svolta (imprenditoriale) e quindi dell'incertezza e variabilità dei risultati economici finanziari futuri.

Quantificazione del passivo patrimoniale

e) Spese occorrenti al mantenimento

Di seguito si elencano le spese necessarie per il mantenimento del ricorrente che, in base a quanto dallo stesso dichiarato, ammontano ad oltre €. 2.258,08.- mensili mese con ciò significativamente incidendo sulle disponibilità reddituali mensili (doc. 24)

Si ricorda che il ricorrente è divorziato dalla sig.ra Donadel Martina e, come

emerge dal certificato di residenza e stato di famiglia allegato (doc. 25), vive da solo in un immobile condotto in locazione a far data dal 24.05.2016 (doc. 22).

Si precisa che le spese sostenute dal sig. Guggia ma imputabili all'attività professionale non sono riportate nel presente prospetto ciò per evitare una duplicazione di costi.

Di seguito si fornisce un dettaglio riepilogativo:

SPESE ANNUE	
CONTRIBUTO UTENZA ACQUA	130,00
UTENZA LUCE E GAS	950,00
TARI	120,00
TELEFONIA FISSA	377,00
SPESE CONDOMINIALI	750,00
MANUTENZIONE ORDINARIA (caldaia + varie)	80,00
CANONE DI LOCAZIONE	6.600,00
ASSICURAZIONE CASA	55,00
SPESA ALIMENTARE	2.198,00
VESTIARIO	400,00
PARRUCCHIERE / BARBIERE	150,00
SPESE MEDICHE	30,00
SPESE VARIE	400,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.919,00
CEDOLARE SECCA	1.638,00
CONTRIBUTO MANTENIMENTO FIGLI	9.300,00
TOTALE SPESE ANNUE	27.097,00

f) Passività

Debiti verso creditori ipotecari

Risultano due iscrizioni ipotecarie gravanti sui beni di proprietà dell'istante come di seguito meglio specificato:

a) Ipoteca volontaria derivante dalla concessione di mutuo ipotecario contratto con la Banca Popolare di Vicenza. Al momento dell'acquisto il mutuo era intestato alla ex moglie del sig. Guggia, sig.ra Donadel Martina e l'odierno istante garantiva personalmente l'obbligazione. In sede di divorzio al sig. Guggia sono stati assegnati gli immobili e lo stesso si è accollato e intestato anche il prestito.

Il credito è stato ceduto a SGA spa come da comunicazione di data 08.02.2019 a seguito della messa in liquidazione della Banca Popolare di Vicenza. (doc. 26-27)

b) Ipoteca esattoriale derivante da ruolo e avviso di addebito esecutivo Agenzia delle Entrate Riscossione iscritta in data 22.05.2019 fino alla concorrenza della somma di euro 206.000,00.- (doc. 28)

CREDITORE	EURO
SGA spa	221.550,00
TOTALE	221.550,00

Debiti per firme a garanzia

Non sono presenti debiti per firme a garanzia.

Debiti verso banche e per finanziarie

Il sig. Guggia risulta intestatario di tre conti correnti accessi presso la Intesa San Paolo spa in particolare:

- il n. 6173, come evidenziato sopra nell'elencazione delle disponibilità liquide dell'istante presenta un saldo positivo pari ad euro 2,74.- (doc. 20);
- il n. 3777 presenta un saldo negativo al 02.06.2020 di complessive euro 2.355,61.- (doc. 29)
- il n. 887 presenta un saldo pari allo zero, su tale conto grava inoltre pignoramento presso terzi promosso da Agenzia delle Entrate Riscossione

con atto di data 20.03.2019 (doc. 30)

Il sig. Guggia risulta altresì aver contratto nell'anno 2012 un finanziamento per l'acquisto di una autovettura con la società BMW Financial Service. Il debito residuo ammonterà ad euro 9.268,85.- e la finanziaria ha ceduto il credito alla società Fenice Spv srl.(doc. 31)

CREDITORE	EURO
Intesa San Paolo spa	2.352,87
Fenice spv srl	9.268,85
TOTALE	11.621,72

Debiti Tributari e nei confronti di Agenzia Entrate e Riscossione

Trattasi di crediti vantati da Equitalia / Agenzia delle Entrate riscossione nei confronti dell'odierno ricorrente risultanti dall'allegato estratto di ruolo per complessive euro 122.186,76.- (doc. 32)

Si segnala inoltre l'esistenza di ulteriori debiti per un importo complessivo di euro 26.777,18.- (doc. 33) non inseriti a ruolo in quanto relativi ad annualità ad ora non lavorate:

CREDITORE	EURO
Debiti tributari	148.963,94
TOTALE	148.963,94

Debiti Previdenziali

Trattasi di debito nei confronti dell'INPS Direzione Provinciale di Venezia per contributi IVE e fissi non corrisposti. Tali somme non sono ancora state oggetto di accertamento (doc. 34):

CREDITORE	EURO
INPS	13.050,55
TOTALE	13.050,55

Debiti vari

Si tratta di importi relativi a spese condominiali insolute, mancato pagamento di bollette, omessa corresponsione di TARI e alcuni bolli auto per i quali non vi è stata ancora la richiesta di emissione di cartella. Risultano altresì debiti con alcuni operatori telefonici come di seguito meglio specificato. Vi è altresì un debito per competenze professionali non corrisposte all'avv. Paolo Bovo per prestazioni professionali.(doc. 35-43)

CREDITORE	EURO
Residence Elena	259,81
GEFIL spa	221,68
Abaco spa	173,03
ENEL Energia	500,48
WIND Telecomunicazioni	1.063,20
TIM spa	1.836,29
Comune di Dolo	7.951,86
Regine Veneto	2.291,91
Avv. Paolo Bovo	634,40
TOTALE	14.932,66

Vi sarebbe l'ulteriore debito nei confronti dei genitori el sig. Guggia che negli hanno gli hanno erogato diverso denaro ma, come da dichiarazioni che si allegano, gli stessi, così come pure la sorella dell'istante, hanno rinunciato alla restituzione (doc. 44-45)

Sulla base di quanto precede e delle precisazioni di credito pervenute dai soggetti circolarizzati, è possibile totalizzare la passività complessiva in €. 410.118,87-

Alla luce di quanto sopra esposto la proposta avanzata dal sig. Guggia si basa sullo schema liquidatorio con cessione di tutti i beni presenti e futuri, quali i beni immobili di proprietà dell'istante e la parte del reddito da libero professionista che lo stesso percepisce e (vd. *supra* pag. 3) nell'orizzonte

temporale di quattro anni dalla data di ammissione alla procedura di composizione della crisi oggetto del presente ricorso.

Il programma di liquidazione sarà in ogni caso redatto e previsto dal Liquidatore nominato dal Giudicante ed al liquidatore sarà formalizzata tale proposta.

In proposito si precisa che il professionista nominato per la redazione della relazione particolareggiata, dott. Paolo Favarotto con studio in Santa Maria di Sala (VE), sarebbe disponibile ad assumere il ruolo ed a svolgere anche la funzione di Liquidatore della instauranda procedura.

* * *

Tutto ciò premesso il sig. Guggia Nicola, come sopra rappresentato e difeso, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato

CHIEDE

che Ill.mo Tribunale di Venezia, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies, voglia

in via principale

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/12 e succ. mod.;
- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6 lett. b), anche mediante richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario;
- ove non si ritenga di aderire alla proposta nomina del dott. Paolo Favarotto quale Liquidatore, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942

disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/12;

- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio della debitrice;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare la debitrice ad utilizzare la casa di abitazione e i beni ivi contenuti e, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario.

Si depositano:

- 1) Istanza di nomina depositata in data 10.08.2018;
- 2) Provvedimento di nomina del professionista OCC;
- 3) Relazione particolareggiata Professionista OCC e relativi allegati, ivi inclusa documentazione ex art. 9, comma 1 2 L.3/12;
- 4) visura protesti CCIAA;
- 5) visura PRA;
- 6) visura catastale;
- 7) elenco sintetico e n. 2 ispezioni ipotecarie;
- 8) certificato carichi pendenti;
- 9) certificato generale casellario giudiziale;
- 10) visura procura;
- 11) carichi pendenti agenzia delle entrate;
- 12) accollo mutuo concesso a Donadel Martina dd. 28.10.2014;
- 13) sentenza n. 2298/2016 del Tribunale di Venezia on allegato ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 14) decreto del Tribunale di Venezia pronunciato il 31.05.2018 nel procedimento n. r.g. 2498/2017;

- 15) relazione di stima immobiliare dell'Arch. Mauro Cervaro;
- 16) contratto di locazione Guggia – Rigurer di data 28.11.2019;
- 17) dichiarazione di non possedere beni mobili di valore dd 20.02.2020;
- 18) inventario dei beni mobili del dott. Favarotto dd. 13.05.2020;
- 19) contratto di comodato d'uso autoveicolo dd. 01.12.2016;
- 20) estratto conto Intesa San Paolo n. 6133 al 30.09.2020;
- 21) saldo conto Postepay al 11.12.2020;
- 22) contratto di locazione sig.ra Vergine / Guggia di data 01.04.2016;
- 23) dichiarazione dei redditi 2020;
- 24) prospetto spese annuali sig. Guggia dd. 18.02.2019;
- 25) certificato contestuale di residenza e stato di famiglia dd. 24.12.20;
- 26) lettera cessione credito S.G.A. del 30.04.2018;
- 27) estratto conto a sofferenza mutuo ipotecario al 30.04.2020;
- 28) Comunicazione di iscrizione ipoteca ADER del 30.05.2019
- 29) estratto conto e saldo c/c Banca Intesa San Paolo rapporto n. 3777
- 30) estratto conto e saldo c/c Banca Intesa San Paolo rapporto n. 887
- 31) comunicazione cessione credito di data 19.07.2016 BMW Financial /
Fenice spv
- 32) estratto di ruolo ADER dd. 18.02.2020;
- 33) prospetto debiti agenzia delle entrate non iscritti;
- 34) prospetto INPS debiti previdenziali non azionati
- 35) prospetto situazione versamenti condominio “Residence Elena”
esercizio 2019/2020;
- 36) intimazione di pagamento GEFIL spa dd. 05.02.2019;
- 37) intimazione di pagamento ABACO di data 05.10.2018;
- 38) sollecito di pagamento ENEL Energia spa dd. 04.12.2019 con allegata
fattura insoluta n. 2605212058;
- 39) Wind n. 6 fatture insolute;
- 40) Raccomandata sollecito 20.01.2020 Service Line srl per TIM spa;

- 41) prospetto mancati pagamenti Comune di Dolo – TARI anni 2014 – 2019;
- 42) avvisi di mancato pagamento Regione Veneto;
- 43) PEC Guggia Nicola // avv. Paolo Bovo del 04.12.2019
- 44) autodichiarazione genitori di Guggia 25.05.2020;
- 45) autodichiarazione sorella di Guggia 25.05.2020;
- 46) prospetto sintetico centrale rischi Banca d'Italia dd. 27.03.2020;
- 47) crif dd. 14.03.2020;
- 48) CAI dd. 04.03.2020;
- 49) Modello Unico 2019 redditi 2018;
- 50) Modello Unico 2018 redditi 2017;
- 51) Registro Vendite / Acquisti anno 2019
- 52) Registro Vendite / Acquisti anno 2018
- 53) Registro Vendite / Acquisti anno 2017

Udine, lì 28 dicembre 2020.

Atto sottoscritto digitalmente dall'avv.ta Barbara Viezzi